



COMUNE DI LANCIANO

PROVINCIA DI CHIETI
CITTA' MEDAGLIA D'ORO AL V.M.

ORDINANZA DEL SETTORE Ordinanze del Sindaco
N. 422 del 01-09-2026 **ORIGINALE**

Oggetto: ORDINANZA PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLA PRESENZA DI UNGULATI SELVATICI AMBITO URBANO E PERIFERIA.

PREMESSO che:

- la sicurezza dei cittadini è un obiettivo primario dell'Amministrazione Comunale;
- Numerose segnalazioni giungono da parte di cittadini, preoccupati per la costante presenza di cinghiali selvatici, allo stato brado, nel centro abitato e aree limitrofe;
- la presenza incontrollata di cinghiali può comportare contatti fortuiti e non voluti con persone e animali domestici; i cinghiali possono essere portatori di numerose malattie ponendo problemi non solo di pubblica incolumità, ma anche di ordine sanitario; la presenza di cinghiali vaganti è fonte di pericolo anche per la circolazione stradale, in particolar modo nelle ore crepuscolari;

- il perdurare della presenza di cinghiali in dette zone, sempre più numerosa a causa dell'alto tasso riproduttivo, determina una situazione di rischio avvertita da tutta la collettività;

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze sindacali nn.ri 235 del 25.08.2021, n. 344 del 15.12.2021, n. 53 del 22.03.2022, n. 168 del 24.06.2022 (integrata e modificata con la n. 221 del 12.08.2022 e la n. 246 del 08.09.2022), n. 294 del 04.11.2022, n. 39 del 02.03.2023, n. 274 del 21.09.2023, n. 19 del 22.01.2024, 135 del 23.05.2024 n. 272 del 14.10.2024 n.158 del 05.06.2025 n. 291 del 03.10.2025, provvedimenti che hanno permesso di ridurre la presenza di cinghiali in aree urbane del Comune ma non di eliminare il problema;

VISTE le recenti segnalazioni inerenti la presenza di cinghiali in prossimità di abitazioni che continuano ad arrivare presso il Comune da cittadini preoccupati per la loro incolumità e per i danni alla colture/aree verdi;

CONSIDERATO che il problema, seppur mitigato, non è stato risolto con gli interventi sinora attuati anche e soprattutto a causa dell'alto tasso riproduttivo della specie e dell'esistenza di branchi erratici capaci di considerevoli spostamenti, spesso tra territori di comuni diversi;

SENTITO per le vie brevi il Comandante della Polizia Provinciale di Chieti, Maggiore Antonio Miri, il quale invita il Sindaco a valutare l'opportunità di emanare un'ordinanza per 120 giorni;

RITENUTO, a seguito delle informazioni acquisite dalla Polizia Provinciale e dalle segnalazioni pervenute, poter valutare in n. 30 esemplari circa i cinghiali che al momento frequentano le aree urbane e periferiche del Comune;

TENUTO CONTO che, a seguito di segnalazioni, sulla base di quanto emerso dai sopralluoghi effettuati e dalle informazioni fornite per le vie brevi dalla Polizia Provinciale di Chieti, occorre attivare ogni strumento per limitare al massimo la presenza di tali animali presenti nel centro abitato e nelle zone limitrofe;

EVIDENZIATO che la presenza di cinghiali nelle aree urbane desta preoccupazione nella cittadinanza, con elevato rischio di danni a persone e cose e pertanto impone l'assunzione di provvedimenti opportuni;

DATO ATTO che le attività di "controllo faunistico" attuate ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 157/1992 e s.m. e i. "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" sono preordinate alla prevenzione dei danni e delle situazioni di conflitto riconducibili alla presenza ed all'impatto delle popolazioni selvatiche sull'ecosistema naturale o sulle attività antropiche;

VISTA la Legge 221/2015 e s.m. e i. "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" e in particolare l'articolo 7 che detta disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili, vietandone il foraggiamento, nonché disponendo che gli animali rimossi non possano essere rimessi a vita libera;

VISTO il D.M. Ambiente 19 aprile 1996 e s.m. e i. "Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione" che annovera il cinghiale (*Sus scrofa*) tra le specie pericolose;

VISTO l'articolo 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. "Testo unico sugli enti locali" il quale, al comma 4, stabilisce quanto segue: *"Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge"*;

VISTA la legge regionale n. 10/2004 e s.m. e i. *"Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente"* ed in particolare:

l'articolo 44, comma 4, secondo il quale: *"Il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri abitati è autorizzato con ordinanza sindacale sentito l'ISPRA e informati la Regione, il Prefetto e l'ATC competente territorialmente. I piani di controllo sono svolti con il coordinamento di agenti o ausiliari di pubblica sicurezza. Gli interventi di controllo effettuati in deroga ai divieti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e), della L. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono svolti con il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza. Per l'esecuzione di eventuali piani di abbattimento ci si può avvalere dei soggetti di cui al comma 7"*.

l'articolo 44 comma 7 secondo il quale: *"... Per l'esecuzione dei piani di abbattimento, i soggetti attuatori si avvalgono dei seguenti soggetti purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio: a) proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento; b) personale di vigilanza dei comuni; c) guardie venatorie volontarie; d) guardie ambientali volontarie; e) cacciatori formati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica con relativo esame di abilitazione, sulla base di programmi concordati con l'ISPRA e riconosciuti dalla Regione"*; la Disciplina delle attività di controllo delle popolazioni di cinghiale (*Sus scrofa*) nei territori sottoposti a gestione programmata della caccia e negli istituti faunistici della Regione Abruzzo (2022-2027), approvata con D.G.R. n. 306 del 10.06.2022;

VISTE: le precedenti ordinanze di abbattimento in ultimo l'ordinanza n.291 del 03/10/2026;

CONSIDERATO: che il problema persiste, viste le segnalazioni;

VALUTATO che gli interventi in ambito urbano, costituiscono una tipologia specifica particolarmente delicata di controllo faunistico, essendo preordinata alla tutela della pubblica salute e come tale da svolgersi in via esclusiva con il coordinamento di agenti o ausiliari di pubblica sicurezza dotati di particolare esperienza, come previsto per legge;

RITENUTO necessario, stante la situazione descritta, di proseguire con le attività di controllo del cinghiale nelle zone urbane e aree limitrofe segnalate;

VISTA che, in data 08/07/2026, prot. n. 42644, in merito alla problematica costituita dalla presenza di cinghiali nell'ambito urbano di questo Comune è stato richiesto parere tecnico, ai

sensi dell'art. 44 della L.R. 10/2004, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

VISTA la nota dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) del 1° settembre 2026, prot. n. 53811, di cui si riporta "l'Ordinanza sindacale appare dunque pienamente coerente con la normativa vigente e prevede altresì l'adozione di strumenti di prevenzione non cruenti, ai fini di evitare l'eventuale reiterarsi del fenomeno"; Alla luce delle indicazioni ivi formulate, gli interventi realizzati e i risultati conseguiti saranno oggetto di puntuale rendicontazione da parte del Gruppo Operativo Territoriale; La rendicontazione sarà finalizzata a fornire un quadro aggiornato, completo e adeguatamente documentato delle attività svolte, dei risultati conseguiti e dello stato di attuazione degli interventi, anche al fine di consentire alla Regione il regolare assolvimento degli obblighi di monitoraggio, verifica e rendicontazione previsti.

Si conferma, pertanto, la piena disponibilità a trasmettere al Gruppo Operativo Territoriale tutte le informazioni, i dati e la documentazione necessari allo svolgimento delle attività di monitoraggio e verifica, nonché alla corretta e puntuale rendicontazione degli interventi realizzati; nell'ambito delle attività previste, dovranno inoltre essere garantiti:

- l'impiego di tecniche di prelievo selettivo caratterizzate dal minor disturbo ambientale possibile;
- l'immediata segnalazione alle Autorità sanitarie competenti di eventuali carcasse di cinghiale rinvenute sul territorio;
- l'attivazione di specifici programmi di ricerca delle carcasse di cinghiale, secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti;
- il rigoroso rispetto di tutte le procedure e misure di biosicurezza previste dal PRIU e dall'Ordinanza n. 4/2026 del Commissario straordinario per la peste suina africana.

Tali attività dovranno essere adeguatamente documentate, al fine di consentirne la successiva verifica e rendicontazione nell'ambito delle attività di monitoraggio previste;

VISTO l'art. 1 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R. D. del 18/06/1931 n. 773;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n.157, e in particolare l'art.19 che disciplina il controllo della fauna selvatica;

VISTO l'art. 44 della L.R. Abruzzo n. 10/2004 e s.m.i.;

VISTO il TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267/2000, art. 50 comma 4;

Ritenuto necessario proseguire le attività di limitazione della presenza di ungulati sul territorio comunale, al fine di eliminare sia problemi di carattere igienico-sanitari che di sicurezza pubblica;

Considerato che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 1990 n. 41; nella sua qualità di Autorità sanitaria locale,

ORDINA

Per tutto quanto esposto in narrativa, che si intende integralmente richiamato, per motivi sanitari e per l'incolumità pubblica, per 120 giorni il controllo della popolazione dei cinghiali presenti sul territorio comunale, **per un numero di esemplari pari a 30 capi**, individuati a seguito delle informazioni fornite dal Comando di Polizia Provinciale di Chieti e delle segnalazioni pervenute;

INCARICA

La Polizia Provinciale di Chieti, in avvalimento della Regione Abruzzo, di rimuovere gli esemplari di Sus scrofa vaganti e/o abituati a frequentare le aree urbane in cerca di cibo, con i metodi ritenuti di volta in volta più efficaci e risolutivi in relazione alle circostanze, avuto riguardo all'esigenza prioritaria di garantire la salute e l'incolumità delle persone, compresa quella degli stessi addetti alle operazioni, nonché l'integrità delle cose, procedendo all'abbattimento immediato degli animali, ove ritenuto necessario. Detta Polizia Provinciale, per l'esecuzione di quanto richiesto, si potrà avvalere dei soggetti di cui al comma 7 dell'art. 44, L.R. 10/2004, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio:

- a) proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento;
- b) personale di vigilanza dei comuni;
- c) guardie venatorie volontarie;
- d) guardie ambientali volontarie;
- e) cacciatori formati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica con relativo esame di abilitazione, sulla base di programmi concordati con l'ISPRA e riconosciuti dalla Regione;

Gli Agenti o Ausiliari di pubblica sicurezza di coordinare, supportare e coadiuvare gli incaricati di cui al punto che precede, ove necessario circoscrivendo aree determinate per lo svolgimento delle operazioni di rimozione; aree che dovranno essere all'uopo temporaneamente interdette al transito di persone e mezzi estranei, tutto ciò mediante adeguati accordi tra le Forze di Polizia locali e dello Stato; La Società ECO.LAN S.p.A. di effettuare la pulizia e la raccolta dei rifiuti rinvenuti lungo le strade o in altri luoghi pubblici, evitando assolutamente che restino residui idonei ad attirare la fauna selvatica;

SPECIFICA

- 1) Qualora le attività di controllo debbano essere effettuate in deroga ai divieti di cui all'art. 21, comma 1, lettera e) della L. 157/1992 e s.m. e i. ovvero *"nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali"*, esse devono essere svolte con la presenza e il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza;
- 2) Che la presente Ordinanza ha efficacia immediata, decorrente dall'affissione all'Albo Pretorio on-line del **Comune di Lanciano per un periodo di 120 (centoventi) giorni**;
- 3) Qualora si proceda all'abbattimento di tutti gli animali presenti nelle aree urbane, la presente ordinanza cessa la sua efficacia anche prima del termine di cui al punto 2 che precede, al momento in cui saranno abbattuti tutti i **30 esemplari** facenti parte del gruppo che costituisce fonte di pericolo;
- 4) Che l'assegnazione degli animali abbattuti, a cura della Polizia Provinciale, avvenga in modalità gratuita a favore dei soggetti che coadiuvano le operazioni di controllo della fauna selvatica, disposte attraverso la presente ordinanza, nel rigoroso rispetto delle norme vigenti che regolano la tutela sanitaria, il benessere animale e la sicurezza alimentare, a parziale ristoro dei costi e dell'impegno sostenuto;
- 5) Che al termine della vigenza della presente ordinanza, gli uffici preposti, daranno informazioni all'Ufficio Osservatorio Faunistico Regionale della Regione Abruzzo (dpd023@regione.abruzzo.it) circa il numero di animali eventualmente abbattuti e/o catturati con indicazione di classe di sesso ed età.

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio online per un periodo non inferiore a 60 giorni e sul sito web dell'Ente nella pagina dedicata alle news;

Che tutti gli interventi siano effettuati nel rispetto delle norme sulla sicurezza pubblica;

Il rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui alla Legge 7 aprile 2022, n. 29 (obbligo di segnalazione rinvenimento esemplari di cinghiale alla Asl – Servizio Veterinario);

La trasmissione della presente ordinanza ai seguenti destinatari:

-Regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura, Servizio Supporto Tecnico all'Agricoltura, Ufficio Osservatorio Faunistico Regionale;

-Polizia Provinciale di Chieti c/o Provincia di Chieti;

-Prefettura;

– Ufficio Territoriale del Governo di Chieti;

-Questura di Chieti;

-Comando Gruppo Carabinieri;

– Forestale di Chieti;

-Stazione Carabinieri Forestale di Lanciano;

-Ambito Territoriale di Caccia Chietino-Lancianese; -A.S.L 02

– Dipartimento Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica; -A.S.L 02

– Dipartimento Prevenzione, Servizio Veterinario Sanità Animale;

-Comando Polizia Municipale di Lanciano;

-ECO.LAN S.p.A.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso all'Albo Pretorio on-line del Comune di Lanciano (CH).

Il Responsabile E.Q. del Servizio Ambiente attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa.

Istr. Amm. Con.

Rosaria Anna Masciangelo

Il Responsabile del Procedimento
DI TORO SARA

Il Sindaco
AVV. PAOLINI FILIPPO